

La restrizione si applica ai soggetti che nel 2018-2022 hanno utilizzato gli Isa

DS6901

DS6901

Lo scudo fiscale è off limits

Niente chance per chi accede da forfettario al concordato

DI DUILIO LIBURDI
E GIULIANO MANDOLESI

Niente possibilità di utilizzare lo scudo fiscale per quei contribuenti che hanno applicato gli Isa nel quinquennio 2018-2022 ma che accederanno da forfettari al concordato preventivo biennale (Cpb). Al contrario via libera all'utilizzo dello scudo per quei soggetti che, ora Isa, avevano invece uno o più anni d'imposta del quinquennio "ravvedibile" in regime forfettario; in questo caso la possibilità di utilizzare lo scudo è relegata però alle annualità con indici sintetici di affidabilità fiscale applicati. Queste sono alcune delle valutazioni generate dall'analisi della scheda di sintesi messa a disposizione dall'agenzia delle entrate con calcoli e ammontare delle imposte da corrispondere per formalizzare il c.d. ravvedimento speciale, disposizione contenuta all'articolo 2-quater del dl 113/2024 (il decreto Omnibus).

Niente proposta per i forfettari prima Isa. L'articolo 2-quater del dl 113/2024 ha previsto "per i soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale" la possibilità di ottenere una protezione della rettifiche ex art.39 del dpr 600/1973 e 54 c.2, secondo periodo del dpr 633/1972 per le annualità dal 2018 al 2022 versando un'imposta sostitutiva per le imposte sui redditi ed una per l'Irap.

Data la formulazione della disposizione, non risulta chiaro se il requisito di aver applicato gli Isa debba essere ri-

scontrato nell'annualità d'imposta precedente l'adesione al concordato preventivo biennale (il 2023), nelle annualità scudabili ovvero dal 2018 al 2022, oppure per entrambi i citati periodi. Dalle schede messe a disposizione nei cassetto fiscali dei contribuenti dallo scorso 14 ottobre con i calcoli e le imposte da versare per aderire al ravvedimento speciale (lo scudo) si arriva indirettamente ad una risposta. La comunicazione infatti non risulta presente nel cassetto fiscale dei contribuenti che potenzialmente hanno la possibilità di aderire al concordato preventivo biennale entro il prossimo 31 ottobre in qualità di forfettari e questo lascia intendere che per utilizzare lo scudo bisogna aver accettato la proposta del fisco come soggetto Isa. La scheda con i calcoli è invece presentata nel cassetto fiscale a quei soggetti, ora Isa, ma che nel quinquennio erano per una o più annualità in regime forfettario. In questo caso l'agenzia delle entrate esclude dai calcoli, non quantificandole per nulla, proprio gli anni d'imposta del quinquennio 2018-2022 con applicato il regime forfettario mentre espone calcoli e ammontare della sostitutiva dovuta per le "annualità Isa". Diventa quindi evidente dal comportamento dell'amministrazione finanziaria che il requisito di applicazione degli Isa deve essere riscontrato per l'utilizzo dello scudo sia in fase di sottoscrizione del concordato preventivo biennale sia per ogni annualità del quinquennio scudabile. Tale interpretazione però risulta poco comprensibile, sia analizzando il tenore letterale della norma che genericamen-

te parla di "soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale" senza specificare "il quando" ma anche da un punto di vista logico. Dal lato logico infatti non si comprende la stabilita impossibilità di utilizzo dello scudo da parte dei soggetti, ora forfettari (che sottoscriveranno come tali entro il 31 ottobre il patto col fisco) che nel quinquennio 2018-2022 avevano però applicato gli Isa avendo l'interesse e potenzialmente (nel quinquennio) i requisiti per fruire della protezione dalle rettifiche su redditi ed Iva. Peraltro, anche in considerazione del fatto che la norma lascia piena libertà ai contribuenti di accedere soltanto ad alcuni dei periodi di imposta compresi nel quinquennio potenzialmente ravvedibile, a maggior ragione si potrebbe sostenere che la segmentazione in questione sia applicabile per i periodi di imposta in cui, comunque, un punteggio ISA era elaborabile in capo ad un contribuente che, avendo i requisiti naturali è passato al regime forfettario nel 2023 e con questo regime aderisce al concordato preventivo biennale. In altri termini, posto che la "continuità" completa sui periodi di imposta sanabili non è richiesta, non dovrebbe essere richiesta nemmeno in relazione all'applicazione del medesimo regime sin dal 2018.

© Riproduzione riservata

